

Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 74 del 8 settembre 1988

Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi.

Art. 1

Approvazione del Piano regionale

È approvato il Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi.

Il Piano, allegato alla presente legge, è costituito dai seguenti elaborati:

- Rapporto conclusivo;
- Relazione relativa alla carta dei venti;
- Cartografia relativa alle sottelencate rappresentazioni grafiche:

Tavola I - carta dei siti idonei per discariche di la categoria e discariche A-B di 2a categoria;

Tavola II - carta dei siti idonei per discariche C di 2a categoria e discariche di 3a categoria;

Tavola III - Rappresentazione grafica relativa alle soluzioni di piano;

Tavola IV - Rappresentazione grafica relativa alla carta dei venti.

Art. 2

Metodologia di piano

Il Piano costituisce atto di integrazione del programma regionale di sviluppo e tiene conto dei vincoli naturalistici, idrogeologici, geofisici, nonché dell'assetto territoriale della Regione quale risulta dagli atti di pianificazione già adottati con apposita legge, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento ed al coordinamento della normativa del Piano con le norme della legge del 29.9.87 n. 441 e con le norme contenute nel D.M. 28.12.1987, n. 559.

Le successive modificazioni da apportare al piano sono adottate mediante legge regionale con le procedure previste dal Regolamento per le procedure della programmazione regionale, approvato con delibera del C.R. n. 78/4 del 13 luglio 1977.





Art. 3

Tempi di attuazione del Piano

Il Piano si articola in due fasi di attuazione:

- SOLUZIONE DI SMALTIMENTO A BREVE E MEDIO TERMINE: individua gli interventi necessari fino all'avvio degli interventi definitivi di piano.

Tale fase, della durata massima di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge, consta dei seguenti interventi:

- a) interventi previsti alle pagg. 8-12 dell'allegato rapporto conclusivo [pagg. 14-16 del presente Bollettino];
- b) interventi provvisori già autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 8-11 della L.R.23 maggio 1985, n. 60 relativi ad impianti della durata massima di anni tre;
- c) interventi provvisori che potranno essere autorizzati dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare, anche in deroga alle previsioni del Piano con le modalità di cui agli artt. 8-11 della L.R. 23 maggio 1985, n. 60, per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti;
- d) interventi provvisori che potranno essere autorizzati dalla Giunta regionale d'intesa con la competente Commissione Consiliare, anche in deroga alle previsioni del Piano, con le modalità di cui agli articoli 8-11 della L.R. 23 maggio 1985, n. 60, anche al di sopra della soglia di popolazione di 5.000 abitanti nel caso in cui ricorrano particolari esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente o gli EE.LL. abbiano già ottenuto promessa di finanziamento alla data del 19.5.1988.
- SOLUZIONE DI SMALTIMENTO A LUNGO TERMINE: prevede gli interventi definitivi da avviare entro il termine massimo di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti attuatori della presente legge possono anticipare gli interventi previsti nella soluzione di smaltimento a lungo termine.

Art. 4

Modificazione al progetto di piano

Al piano allegato alla presente legge, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 51t66 del 30.7.1987, vengono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) per la Provincia di Pescara, oltre alle discariche di Spoltore e di Manoppello, durante la soluzione a medio termine, è prevista una terza discarica nel Comune di Città S. Angelo, a servizio dei Comuni di Città S. Angelo, Picciano, Castilenti, Elice e Castiglione Messer Raimondo;
- 2) si sopprime la discarica localizzata nel Comune di Capestrano. Vengono pertanto soppresse, alla pag. 10 del rapporto conclusivo, [pag. 16delpresenteBollettino]le parole da "Discarica privata di Capestrano" alle parole "S. Pio delle Camere, Caporciano";
- 3) nella soluzione di smaltimento a "lungo termine", alla pag.31,punto 44, secondo comma (Provincia di Teramo), dopo le parole: "Gli impianti di smaltimento sono costituiti da due discariche in Pineto e Tortoreto, un impianto di compostaggio con annessa discarica in Notaresco, si aggiungano le parole "un impianto di compostaggio a Tortoreto", proseguendo, poi, "ed infine un impianto di compostaggio con incenerimento ed annessa discarica, in Teramo".

Art. 5

Soggetti attuatori

I soggetti attuatori del presente piano sono di norma i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane.

Gli Enti di cui al comma precedente possono costituire, ai sensi del primo comma dell'art. 6 D.P.R. 915/82, società miste con la partecipazione di imprese singole o associate al fine di realizzare gli impianti di smaltimento previsti nel piano.

I Comuni possono, inoltre, esplicare le varie attività di smaltimento dei rifiuti anche a mezzo di





aziende municipalizzate omero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate, debitamente autorizzate con provvedimento regionale.

Alla individuazione dei siti idonei alla localizzazione, in base alle indicazioni regionali, degli impianti di discarica provvedono i Comuni competenti per territorio.

Le conseguenti autorizzazioni regione sono adottate con le procedure previste dagli artt. 8-11 della L.R. 23.5.1985, n. 60.

Art. 6

Provvedimenti sostitutivi regionali

Nei casi in cui i Comuni non provvedano, entro il termine di gg.90 dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire gli organismi consorziali per la costruzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento comprensoriali, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede ad indire la riunione della Assemblea Consorziale dei Comuni facenti parte del comprensorio individuato dal piano per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Con lo stesso provvedimento di convocazione viene fissato il termine entro il quale gli Organi Consorziali provvedono all'approvazione dello Statuto.

In caso di ulteriore inadempimento lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale con le modalità previste all'art. 157 - ultimo comma - T.U.L.C.P. 383/1934.

Art. 7

Autorizzazioni ai privati

La Giunta regionale, nel caso in cui i comportamenti omissivi degli Enti obbligati determinino grave pregiudizio alla tutela della salute pubblica o dell'ambiente, può autorizzare la realizzazione e la gestione di impianti comprensoriali previsti dal Piano da parte di privati e limitatamente alle soluzioni di smaltimento "a lungo termine".

Il privato, che realizza una discarica o un impianto, deve riservare ove occorra, una quota, pari al 5% della potenzialità complessiva, alla Regione Abruzzo, che potrà utilizzarla per ordinanze contingibili ed urgenti.

I rapporti tra Comuni ed i privati gestori delle discariche vengono definiti sulla base di convenzioni. La Giunta regionale approva, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione - tipo.

La Giunta regionale approva le convenzioni, verificandone la rispondenza con la convenzione tipo.

Art. 8

Impianti di incenerimento - Commissione di valutazione

Allo scopo di salvaguardare con carattere di priorità le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dai pericoli di inquinamento, le autorizzazioni per l'attivazione o l'adeguamento degli impianti di incenerimento sono adottate dalla Giunta Regionale, previo parere consultivo, oltre che dal Comitato degli esperti di cui all'art. 6 della L.R. 23 maggio 1985, n.60 e del Comitato Regionale Inquinamento Atmosferico di cui alla L.R. 28.12.1983, n. 78, anche di una Commissione di valutazione, così formata:

- a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) un esperto designato dal Consiglio Superiore di Sanità;
- c) un esperto designato dall'Ente Nazionale Energia Atomica (ENEA);
- d) un esperto designato dalla fondazione Mario Negri;
- e) un esperto designato da una delle associazioni naturalistiche più rappresentative.

Ai componenti di tale Commissione spettano, se dovuti, i compensi di cui alla L.R. 2.2.1988, n. 15.





Art. 9

Rifiuti speciali

Salvo quanto previsto nei successivi commi, le normative per le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali sono definite con Regolamento da adottarsi da parte del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per quanto riguarda i materiali ferrosi, la Giunta regionale, stipula apposita Convenzione con un centro privato di rottamazione m grado di assicurare, con idonei impianti, lo smaltimento ed il trattamento di tutto il materiale prodotto in Abruzzo.

Le relative determinazioni vengono definite con apposito provvedimento legislativo che assicura la copertura finanziaria dell'intervento.

Fino all'approvazione del Regolamento di cui al primo comma i rifiuti speciali possono essere smaltiti, previa autorizzazione della Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla delibera 27.7.1984 Del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1982], n. 915.

Art. 10

Rifiuti tossici e nocivi

La Giunta regionale, per la realizzazione della soluzione di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi prevista dal plano, assume gli opportuni contatti con la Regione Molise al fine di individuare soluzioni in grado di garantire, oltre alla sicurezza dell'impianto, anche l'economicità dell'intervento.

È possibile inoltre la realizzazione di altre discariche oltre quella prevista dal piano, qualora se ne ravvisi la necessità derivante da ragioni ambientali e di economicità.

Art. 11

Attività sanzionatorie - Delega

Le attività sanzionatorie previste dal Titolo V del D.P.R. 915/82 sono delegate alle Province territorialmente competenti, che le esercitano nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I relativi proventi sono destinati alle Province stesse, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza, nonché alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela dell'ambiente.

Art. 12

Comitato degli esperti

Il Comitato degli esperti previsto dall'art. 6 L.R. 23 maggio 1985, n. 60, oltre alle funzioni previste dal secondo comma dell'articolo citato, fornisce pareri alla Giunta Regionale su tutta la materia attinente lo smaltimento dei rifiuti.

Per il necessario aggiornamento professionale, nonché per studi e ricerche connessi all'espletamento dell'incarico di membro del Comitato degli Esperti, la Giunta Regionale può disporre l'invio in missione dei membri del Comitato con onere a carico della Regione, per la partecipazione a convegni di studio relativi alla specifica materia dello smaltimento dei rifiuti.

Per i relativi rimborsi delle spese di trasporto e di partecipazione alle iniziative di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti nella Regione per i dirigenti di qualifica più elevata.

Art. 13

Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento

Il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, previsto dall'art. 2 L.R. 23 maggio





1985, n. 60, si articola in n. 8 sezioni così distinte:

- SEZIONE n. 1 Catasto degli impianti esistenti con distinzione degli impianti da bonificare, da adeguare, ovvero esauriti;
- SEZIONE n. 2 Catasto impianti attivi autorizzati;
- SEZIONE N. 3 Catasto dei progetti approvati e non realizzati;
- SEZIONE N. 4 Catasto rifiuti ospedalieri e relativi centri di produzione;
- SEZIONE N. 5 Catasto rifiuti speciali, tossici e nocivi e relativi centri di produzione;
- SEZIONE N. 6 Catasto autoveicoli fuori uso e relativi centri di raccolta;
- SEZIONE N. 7 Catasto materie seconde e centri di produzione e di commercializzazione;
- SEZIONE N. 8 Catasto ditte autorizzate alla raccolta e trasporto rifiuti tossici e nocivi.

La redazione del catasto di cui al comma precedente è affidata alle Province.

A tal fine ciascuna Amministrazione Provinciale provvede, con la collaborazione dei competenti Uffici Comunali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rilevazione di tutti i dati teorici concernenti le varie sezioni catastali ed alla redazione delle planimetrie eventualmente occorrenti, nonché alla fornitura della relativa documentazione su supporto magnetico.

A fronte degli oneri previsti dal precedente comma la Regione corrisponde a ciascuna Amministrazione provinciale un rimborso forfettario di Lire 50.000.000 (Cinquantamilioni), comprensivo di ogni onere.

La predetta somma viene versata a ciascuna Amministrazione Provinciale:

a) per il 50% ad avvenuta presentazione alla Giunta Regionale - Sett. Ecologia e Tutela dell'Ambiente - della redazione del catasto di ciascuna Provincia; la consegna di tali schede deve avere luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) il 50% ad avvenuta presentazione alla Giunta regionale - Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente - di tutti gli atti tecnici concernenti il catasto stesso.

Trascorso infruttuosamente il termine indicato alla lettera a) del comma precedente, la Giunta regionale dispone direttamente per la redazione del catasto, utilizzando la disponibilità finanziaria di cui al quarto comma del presente articolo.

Con le modalità previste nei commi precedenti si provvede all'aggiornamento del catasto concernente le variazioni dei dati raccolti.

L'ammontare degli oneri conseguenti viene determinato annualmente con legge di bilancio.

Art. 14

Provvedimenti straordinari ed urgenti per il Comune di Pescara

Ad avvenuto esaurimento delle disponibilità ottenute con la realizzazione delle opere previste nel progetto di discarica di cui alla autorizzazione concessa con delibera della Giunta regionale n. 5131 del 15.9.1987 e qualora non siano ancora ultimate le procedure di cui agli artt. 5 - 7 della presente legge, l'Amministrazione Provinciale di Pescara provvede a reperire, nell'ambito del territorio della Provincia, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, un'area idonea per la localizzazione di una discarica, progettandone la realizzazione, al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Pescara per un periodo massimo di anni tre.

L'approvazione del relativo progetto da parte della Giunta regionale, che avrà luogo con le modalità previste dagli articoli 8 - 11 della Legge Regionale 23 maggio 1985, n. 60, sostituisce ad ogni effetto, ai sensi dell'articolo

3 bis, 2° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, così come convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 441, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di Organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.





Gli oneri per la realizzazione e la gestione della discarica sono a carico del Comune di Pescara. Per far fronte alle spese di progettazione della discarica di cui al 1° comma del presente articolo è concesso alla Provincia di Pescara un contributo in conto capitale di L. 50.000.000.

Art. 15

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nei modi seguenti:

a) per quanto riguarda gli oneri previsti dai precedenti articoli 8 e 12 con imputazione ai fondi già stanziati al Cap.011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi;

b) per quanto riguarda gli oneri previsti dai precedenti articoli 13 e 14, con una spesa di L. 250.000.000=, riferita all'anno 1988, mediante:

- prelevamento, per competenza e cassa, dal cap. 323000 quanto a lire 200.000.000=, la partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1988 è corrispondentemente ridotta;
- prelevamento, per competenza e cassa, dal cap. 321920 quanto a lire 50.000.000.

Per la copertura di cui al precedente punto b), alle occorrenti variazioni al Bilancio, provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 81 del 29.12.1977.

Agli oneri eventualmente ricadenti sugli esercizi successivi al 1988 relativi alla attuazione del precedente art. 13 si provvede mediante l'adozione di apposito provvedimento legislativo.

Art.16

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale d ella Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 settembre 1988. MATTUCCI

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



